



Repubblica di Lumenaria

IL CONSIGLIO DI STATO

Sezione Prima

composto dai consiglieri dott. Simone Acquasanta, Vincenzo Iemma, Francesco Scognamiglio e Francesco Sozzi, ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

nel giudizio di legittimità costituzionale del Legge n. 4 del 17 giugno 2023, promosso dal cittadino Giulio Valerio Orlando in data 19.06.2023.

Ritenuto in fatto

1 – Con la promulgazione della L. 4/23 il Senato della Repubblica emanava disposizioni relative alla procedura dell'ostracismo all'interno della micronazione.

La disciplina posta in essere prevede i casi in cui è ammesso l'ostracismo, i suoi effetti e le modalità con cui esso è adottato.

L'art. 1 della citata legge prevede l'ostracismo per i “cittadini lumenarensi che offendono la serenità della comunità e la cui presenza apporta danno alla nazione lumenarense. L'istituto dell'ostracismo non deve essere utilizzato per fini politici o personali”.

2 – Il cittadino G. V. Orlando sollevava la questione di legittimità dell'intero testo di legge alla luce degli articoli 7, 31 e 34 della Costituzione.

Secondo il ricorrente, la legge in esame è in contrasto con l'art. 7 Cost. recante i principi sull'azione in giudizio per la tutela dei propri diritti, l'innocenza presunta e il diritto di difesa in ogni procedimento penale o amministrativo.

3 – Il ricorrente cita l’art. 31 Cost., che detta le norme di principio sull’amministrazione della giustizia da parte della Magistratura, senza indicare ulteriori, a propria detta, contrasti.

4 – In ultimo, il cittadino sollevava la questione di legittimità nell’ottica dell’art. 34 Cost., recante disposizioni sul referendum popolare: la legge in esame attribuisce al Senato e ad un successivo referendum popolare il potere di deliberare l’ostracismo (art. 3 L. 4/23). Secondo la parte ricorrente, ciò andrebbe a “snaturare l’istituto del referendum popolare, che ha la sola funzione di modificare l’apparato normativo dello Stato su richiesta del popolo” (citando l’atto con cui si ricorreva a questa Corte).

Considerato in diritto

1 – La legge impugnata è stata promulgata in data 17 giugno 2023 dal Senato della Repubblica, con procedura regolare.

2 – Alla luce dell’art. 7 Cost., la questione di legittimità è infondata. Il citato articolo prevede l’azione in giudizio per la tutela dei propri diritti, acquisiti con la cittadinanza. La legge esaminata non mette in discussione uno dei diritti di cittadinanza, ma lo stesso status di cittadino, che non può essere un diritto (altrimenti ciò comporterebbe a priori l’impossibilità di accettare o rigettare le richieste di cittadinanza).

La stessa disposizione costituzionale, inoltre, prevede il diritto di difesa “*in ogni procedimento penale o amministrativo*”. Poiché la delibera del Senato, che è un organo eminentemente politico, non ricade né fra gli atti giudiziari né fra quelli amministrativi (come sono, nel primo caso, quelli dell’autorità giudiziaria e, nel secondo, quelli del governo o di altro ente), non porta con sé la necessità di un diritto di difesa, se non espressamente previsto dalle disposizioni di legge.

3 – Secondo i principi dell’art. 31 Cost., la questione di legittimità non è fondata.

La legge censurata non mette in discussione le prerogative e i poteri derivanti dall’amministrazione della giustizia, che la Costituzione affida alla Magistratura, poiché non prevede alcun procedimento giudiziario per la perdita della cittadinanza. Nel caso della legge in questione, la cittadinanza non è negata ai sensi di un procedimento penale di cui si richiederebbe,

imprescindibilmente, un giudizio dinanzi al Tribunale di Giustizia ai sensi delle norme penali.

Al contempo, nessuna disposizione costituzionale obbliga ad affidare al potere giudiziario la possibilità, nel caso in cui siano violate alcune norme penali, di revocare la cittadinanza lumenarense.

L'art. 5 Cost., all'ultimo comma, sancisce che *“la legge determina i casi e i modi di perdita e acquisizione della cittadinanza, nonché della sua parziale sospensione”*. Pertanto, la legge in esame non fa altro che prevedere un ulteriore caso e modo per la perdita della cittadinanza. Da tale disposizione, inoltre, non ricade la necessità di accertare in via giudiziale la “pericolosità” del cittadino di cui si sta discutendo l'ostracismo.

4 – Le disposizioni sull'uso dello strumento referendario, all'art. 34 Cost., definiscono una sorta di “livello minimo” di attribuzioni al referendum, al di sotto delle quali lo strumento perderebbe la sua stessa funzione. Secondo questa Corte, perciò, è errata l'interpretazione che vorrebbe il dettato costituzionale come mero catalogo: è invece nell'ottica dello spirito democratico della Costituzione che va letto l'articolo 34. Per tale motivo, allora, attribuire ulteriori compiti ad un referendum popolare non può in alcun modo, salvo ove diversamente previsto dalla stessa costituzione, mai essere illegittimo, in quanto suprema espressione della potestà popolare, ordinariamente delegata ai poteri dello stato. L'utilizzo del referendum secondo quanto stabilito dalla legge censurata, allora, è inteso come tutela del popolo nei confronti di un eventuale abuso di potere da parte dell'organo legislativo, sì rappresentativo ma non del tutto equivalente alla popolazione.

PER QUESTI MOTIVI

IL CONSIGLIO DI STATO

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale della Legge n. 4 del 17 giugno 2023.

Così deciso in data 21 giugno 2023.

F.to i Consiglieri di Stato



Dott. Simone Acquasanta

Dott. Vincenzo Iemma

Dott. Francesco Scognamiglio

Dott. Francesco Sozzi